

POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONE VALORI TRASPORTATI
(Edizione 1988)
N. 1/41460/36/125539024

Alle condizioni generali stampate della presente Polizza, integrate – agli effetti della delimitazione e della durata della copertura – dalle clausole sottorichiamate, nonché dalle eventuali condizioni particolari e patti speciali aggiunti, la Società (1) assicura a

UnipolSai Assicurazioni
Divisione La Previdente

Assicura alla Spett.le

SINERGIE S.R.L.
Via Degli Orti, 4
90143 PALERMO
P.I.: 04649170828

nella sua qualità di (2) **Gestore di un servizio per conto di chi spetta**
e per l'importo di (4): **vedi Patti Speciali**
spediti a mezzo: **vedi Patti Speciali**
valore dichiarato: **vedi Patti Speciali** (per le forme di spedizione previste)
per il viaggio/durata (5): **dalle ore 00.00 del 26 Ottobre 2015 alle ore 24.00 del 26 Ottobre 2016**

CLAUSOLE: A x B x C D E1 E2 F G

Si intendono valide soltanto le clausole espressamente sopra contrassegnate e allegate alla presente polizza.

Premio da pagare:

R.O. / R.S. & S.	€	 =
Accessori	10% €	 =
Imposte	12,50% €	 =
Totale	€	 =

NOTE:

- (1) Per Società s'intende l'Assicuratore sottoscrittore e le eventuali Società sottoscrittrici.
- (2) Precisare se il Contraente è proprietario, vettore, spedizioniere, ecc.
- (3) Se la polizza non viene stipulata dal proprietario precisare il nominativo del proprietario o, genericamente, "di chi spetta".
- (4) Per le polizze in abbonamento valgono le condizioni particolari e/o patti speciali: per la specifica dei valori, relativo importo, forme di spedizione e viaggio/durata.
- (5) Per le polizze a viaggio singolo indicare la data di spedizione e il nome e domicilio del mittente/destinatario.

CONDIZIONI GENERALI**Premessa**

L'assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni Generali integrate, in considerazione delle modalità del trasporto ed agli effetti della delimitazione e della durata della copertura e ferma restando l'applicazione della legge italiana, dalle clausole richiamate nel frontespizio di polizza salvo quanto sia derogato dai patti speciali aggiunti.

Art. 1 – Rischi assicurati

Sono a carico della Società tutti i danni e le perdite materiali e diretti che possono colpire i valori assicurati durante il periodo di validità della presente polizza, salvo le esclusioni di cui al successivo Art. 2.

Art. 2 – Rischi esclusi

Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- b) dolo o colpa grave ed infedeltà dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato;
- c) difetto o insufficienza di confezione della lettera, plico, pacco o collo spedito;
- d) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- g) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- h) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe disperse o comunque non segnalati;
- i) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- l) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici;
- m) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 3 – Valore assicurabile

Il valore massimo assicurabile è, nei limiti dell'interesse dell'avente diritto all'indennizzo, quello dei valori in stato sano nel tempo e nel luogo di destinazione previsti in polizza.

Se tale valore non può essere debitamente documentato, ne terrà le veci il prezzo dei valori nel tempo e nel luogo della spedizione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili quali spese di trasporto, di assicurazione, oneri fiscali e doganali.

Art. 4 – Assicurazione presso diverse Società

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente – anche da diversi Contraenti – più assicurazioni presso diverse Società, si applicherà l'articolo 1910 del Codice Civile.

Art. 5 – Obblighi in caso di ritardo nell'arrivo

Nel caso di ritardo nell'arrivo dei valori a destinazione che ecceda i normali tempi di consegna e che possa far presumere un sinistro, il Contraente e/o Assicurato devono:

- a) avvisare, senza indugio e con il mezzo più sollecito, la Società;
- b) prendere ogni misura che possa condurre al rinvenimento o al recupero dei valori assicurati.

Art. 6 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o Assicurato devono:

- a) comunicare alla Società, appena ne vengano a conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;

- b) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- c) compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dalla Società, che se ne assume ogni onere e responsabilità;
- d) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto della Società;
- e) per trasporti affidati a terzi, presentare entro i termini e nelle forme previsti reclamo scritto agli incaricati del trasporto nonché, qualora il trasporto stesso sia effettuato a cura dell'Amministrazione Postale o Ferroviaria (o Società Aerea di linea regolare), esigere il rilascio di apposito verbale. Qualora le Amministrazioni di cui sopra non ottemperino a quanto richiesto, il Contraente e/o Assicurato dovranno darne immediata comunicazione alla Società;
- f) per trasporti effettuati con messi propri e/o a cura del Contraente, sporgere denuncia all'Autorità competente nei casi di furto e rapina;
- g) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questi rivolta loro ai fini dei precedenti commi.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicheranno gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 7 – Limite dell'indennizzo

La somma assicurata costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società oltre i compensi dei suoi Periti e quanto altro previsto all'articolo 6 lettera c). Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società, saranno da questa rimborsate in proporzione alla somma assicurata e anche in eccedenza alla stessa.

Qualora la somma assicurata risulti superiore al valore assicurabile, l'eccedenza non sarà considerata pur restando acquisito dalla Società l'intero premio.

Qualora invece risulti inferiore, il danno sarà risarcito nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

In caso di danno o di perdita che colpisca una parte dell'oggetto assicurato, il limite dell'indennizzo non potrà superare il valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non fosse stata valutata separatamente ovvero non potrà superare le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima escluso ogni deprezzamento o svalutazione dell'oggetto, serie o collezione cui apparteneva.

Art. 8 – Liquidazione del danno per spedizioni con dichiarazione di valore

La Società si riserva la facoltà di dedurre dall'importo del danno il rimborso di quanto recuperabile in forza della dichiarazione di valore.

Art. 9 – Pagamento del danno

Il pagamento delle indennità sarà effettuato, contro il rilascio di quietanza, entro trenta giorni da quello in cui l'Assicurato avrà:

- a) provato la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e, per le assicurazioni a viaggio, consegnato l'originale della polizza o il certificato di assicurazione;
- b) dichiarato se e quali altre assicurazioni siano state stipulate sugli stessi valori;
- c) consegnato i documenti del trasporto, il verbale e l'eventuale perizia relativi alla constatazione del danno, nonché, se richiesto dalla Società, tutti gli altri documenti necessari a stabilire la risarcibilità del danno, compresi quelli ottenibili dall'Autorità competente;
- d) consegnato, a richiesta della Società, la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- e) esibito la fattura e gli altri documenti originali comprovanti il valore assicurabile ai sensi dell'Art. 3.

Art. 10 – Comunicazione alla Società

Tutte le comunicazioni del Contraente e/o Assicurato devono essere date per iscritto alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 11 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

LA SOCIETA'

Daniele Merlin



IL CONTRAENTE

.....

CLAUSOLA A

Polizza Valori Ed. 1988

VALORI TRASPORTATI DALL'ASSICURATO O SUOI DIPENDENTI

Art. 1 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione decorre dal momento in cui i valori lasciano il luogo di partenza per l'inizio del viaggio, continua durante l'ordinario corso del viaggio stesso e termina con la consegna dei valori al destinatario. La garanzia rimane operante durante eventuali soste, esclusi comunque i pernottamenti.

Art. 2 - Condizioni di assicurabilità relative alla esecuzione del trasporto

L'assicurazione è prestata a condizione che il trasporto avvenga con le modalità stabilite in polizza e che comunque, durante eventuali soste:

- **i valori rimangano a bordo del mezzo vettore e siano costantemente sorvegliati da almeno un incaricato del trasporto a bordo del mezzo stesso**

oppure

- **i valori siano costantemente a mani dell'incaricato del trasporto.**

LA SOCIETA'

Daniele Merlin



IL CONTRAENTE

.....

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40126 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

Unipol
GRUPPO

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

CLAUSOLA B

Polizza Valori Ed. 1988

VALORI TRASPORTATI DA CORRIERI O DA TRASPORTATORI SPECIALIZZATI

Durata dell'assicurazione

L'assicurazione decorre dal momento in cui i valori vengono presi in consegna dagli incaricati del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio specificato nel documento di trasporto, comprese eventuali soste s/o giacenze riferentesi alla normale esecuzione del viaggio e termina con la riconsegna dei valori al destinatario e comunque non oltre la mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo dei valori nella località finale di destino.

LA SOCIETA'
Daniele Merjin



IL CONTRAENTE

.....

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

PATTI SPECIALI

Art. 1) I presenti Patti Speciali prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali e Particolari e dei Capitolati di Polizza e sulle Clausole Addizionali richiamate e/o allegate.

Art. 2) Oggetto della garanzia.

Formano oggetto della presente garanzia assicurativa tutti i trasporti di **buoni pasto utilizzati e annullati con timbro degli esercenti** che la Contraente ritira dagli esercenti convenzionati di Sicilia e/o Calabria e trasporta presso una delle Sue sedi di Lamezia Terme, Palermo o Catania.

Non sono invece incluse in garanzia le spedizioni effettuate dalla Contraente alle sedi delle società emittenti i buoni, eccetto quelle relative ai buoni destinati alla ditta "QUI! TICKET SERVICE" di Genova.

I trasporti inclusi in garanzia sono effettuati a mezzo autocarro del corriere DHL (così come tutti quelli destinati alla ditta "QUI! TICKET SERVICE" di Genova), o tramite dipendenti della Contraente a bordo di autovettura di proprietà della Contraente e/o dei dipendenti stessi.

Art. 3) Massimali per mezzo di trasporto/viaggio.

- Euro 70.000,00 (Euro Settantamila/00) per trasporti affidati a dipendenti della Contraente, effettuati a mezzo autovetture di proprietà della Contraente e/o del dipendente stesso;
- Euro 60.000,00 (Euro Sessantamila/00) per trasporti a mezzo autocarro affidati a DHL.

Si prende atto che tutti i trasporti non effettuati da dipendenti della Contraente e con massimale superiore a Euro 60.000,00 saranno affidati a ditte specializzate nel trasporto valori e che tali movimentazioni non rientreranno nella copertura di polizza.

LA SOCIETA'

Daniele Merlin



IL CONTRAENTE

.....

Art. 4) Garanzie prestate:

- per trasporti affidati a dipendenti della Contraente:

la garanzia assicurativa di polizza è estesa a coprire i danni e le perdite materiali e diretti subiti dalle merci assicurate esclusivamente se dovuti ai seguenti rischi:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;

Si precisa che per **nubifragio** s'intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.

- c) ribaltamento dell'autovettura, caduta della medesima in acqua e precipizi e in genere uscite dell'autovettura stessa dalla sede stradale, tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;

- d) collisione dell'autovettura con altri veicoli, suo urto contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autovettura stessa;
 - e) furto a seguito di sottrazione dell'autovettura e rapina.
- per trasporti a mezzo autocarro affidati a DHL: copertura come da clausola **B** di polizza (ma con rispetto della condizione di operatività riportata al successivo art. 6).

Art. 5) Tragitti in nave traghetto e/o Roll-on/Roll-off.

Durante le traversate marittime che i veicoli in copertura, con le merci a bordo, effettuino a mezzo traghetto e/o Roll-on/Roll-off tra località incluse in garanzia, sono a carico degli Assicuratori danni e perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano a cagione di:

- incendio, investimento, urto e sommersione;
Si ha **investimento** solo quando la nave, trovandosi in moto, rimane incagliata in modo da non poter essere rimessa a galla senza alleggerimento o senza mezzi straordinari di assistenza.
Si ha **urto** quando essa urta contro un'altra nave, o contro un corpo fisso o galleggiante.
- getto e/o asporto del mare dell'autovettura/autocarro e/o del solo rimorchio/semirimorchio e/o caduta in mare degli stessi durante le operazioni di imbarco e sbarco;
- nel corso di traversate marittime di cui al presente articolo, gli Assicuratori si obbligano a indennizzare la Contraente del contributo di avaria comune e di quanto dovuto al soccorritore al pari di un'avaria particolare e sempre che l'atto di avaria e il salvataggio non siano stati diretti a evitare o diminuire danni o perdite dipendenti da rischi esclusi dalla garanzia.

In tal caso gli Assicuratori si surrogano alla Contraente nei diritti a quest'ultima spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

Gli Assicuratori riconoscono i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Nel caso in cui venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno degli Assicuratori è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia od al rimborso del deposito provvisorio.

Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella della polizza si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione, salva la facoltà degli Assicuratori di indennizzare la Contraente nella stessa valuta in cui sono stati pagati dall'Assicurato stesso il contributo di avaria comune e la spesa di salvataggio.

La Contraente, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare agli Assicuratori l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Art. 6) Condizioni di operatività della garanzia.

La copertura assicurativa per **tutti** i trasporti inclusi in copertura è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni.

Durante le soste o le fermate, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli con le merci a bordo – siano essi le autovetture di proprietà della Contraente e/o dei suoi dipendenti, o gli autocarri utilizzati dal vettore DHL – devono:

- essere sottoposti a sorveglianza diretta e ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista e attraverso continua presenza dell'autista, o di altro dipendente, o altro incaricato del vettore nelle immediate vicinanze del veicolo;

oppure

- essere custoditi in locali chiusi con mezzi appropriati, oppure essere lasciati in custodia presso Ente autorizzato che rilasci relativa ricevuta di deposito.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 09818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Resta inteso che per i trasporti effettuati a mezzo vettore DHL, tale condizione di operatività dovrà essere contrattualizzata con il vettore stesso.

Art. 7) Scoperto di polizza.

Su tutti i danni liquidabili ai termini di polizza sarà applicato lo scoperto del 25% con minimo di € 500,00 (EURO Cinquecento/00).

Art. 8) Tasso di premio.

Il premio dovuto dalla Contraente a fronte delle garanzie prestate con la presente polizza viene calcolato applicando il tasso finito dello 0,12% al valore dei buoni pasto spediti nell'annualità assicurativa, con trasporti rientranti nelle garanzie di polizza

Il tasso sopra indicato deve intendersi finito e pertanto, comprensivo di:

- Rischio Ordinario;
- addizionale di gestione (10%);
- imposta di assicurazione in vigore (attualmente 12,50% per le spedizioni terrestri).

Eventuali variazioni della percentuale relativa dell'Imposta di Assicurazione, si ripercuoteranno pertanto sul tasso finito.

Art. 9) Premio a deposito e movimentato preventivato.

All'inizio del periodo assicurativo la Contraente versa un premio a deposito stabilito, per la presente annualità assicurativa, in € ██████████ = (Euro ██████████), ottenuto applicando il tasso di polizza al movimentato preventivato per la presente annualità in € ██████████ = (Euro ██████████).

Detti premi si intendono minimi e comunque acquisiti dagli Assicuratori, ancorché regolabili in più rate, e non potrà esserne richiesta la restituzione salvo il caso di cessazione dell'attività - o sospensione indeterminata della medesima - che dovrà essere documentata a mezzo di apposita certificazione originale rilasciata dalla locale Camera di Commercio, Industria, Arte, Artigianato.

I premi a deposito saranno soggetti a regolazione in sede di conguaglio annuale, a consuntivo, mediante applicazione dei tassi di premio indicati al comma 10.1 che precede (più eventuali sovrappremi), ai valori definitivi stabiliti, quale parametro, al comma 10.1.

• **Suddivisione del Premio Minimo Comunque Acquisito**

Il premio minimo e comunque acquisito di € ██████████, deve intendersi suddiviso come segue:

R.O.		€	██████████ =
A.G.	10%	€	██████████ =
Imposte	12,5%	€	██████████ =
TOTALE		€	██████████ =

regolabili in un'unica soluzione alla firma della presente.

Art. 10) Regolazione del premio.

Entro 60 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa, la Contraente si impegna a comunicare tutte le informazioni necessarie per il conteggio del premio complessivo effettivamente dovuto, come previsto dall'art. 8 che precede e gli Assicuratori emetteranno apposita appendice di regolazione applicando i tassi previsti dai comma che precedono, ma deducendo quanto già versato a titolo di premio minimo a deposito come dall'art. 9.

Gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

La Contraente deve regolare l'eventuale premio di conguaglio dovuto entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'atto di appendice redatto dagli Assicuratori. La mancata trasmissione della documentazione citata all'art. 9 - indispensabile per effettuare le operazioni di conguaglio - costituisce presunzione di una differenza attiva a favore degli Assicuratori.

Se la Contraente non fornisce nei termini prescritti la documentazione anzidetta, o non regola la differenza attiva dovuta agli Assicuratori, il premio anticipato in via provvisoria per l'annualità successiva viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione della differenza attiva dovuta.

In tal caso la garanzia viene automaticamente sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, fatto salvo il diritto degli Assicuratori ad agire giudizialmente, o a dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti non rinnovati o scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati o alla regolazione della differenza attiva dovuta, gli Assicuratori, fermo il loro diritto ad agire giudizialmente, non sono obbligati per i sinistri occorsi nel periodo dell'assicurazione cui si riferisce la mancata regolazione.

Il premio minimo, comunque acquisito dagli Assicuratori, da anticiparsi in via provvisoria per ogni annualità successiva a quella di stipula del contratto, non dovrà essere inferiore al 75% del premio complessivo dell'annualità scaduta e pertanto, ove alla scadenza si sia proceduto al rinnovo del contratto e comunque richiesta degli Assicuratori, si dovrà procedere all'eventuale integrazione.

Art. 11) Tacito rinnovo.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se 30 giorni prima della scadenza non sia stata inviata disdetta da una delle Parti Contraenti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Fatto in tre esemplari

Porto Mantovano li 26/10/2015

LA SOCIETA'
Daniele Merlin

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni:

CONDIZIONI GENERALI
Art. 11 – Foro competente

IL CONTRAENTE

L'importo di € 10.800,00 è stato pagato a mani del sottoscritto alle ore 10.00. di oggi 10/11/2015 In Palermo